



---

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

Documento approvato il 26 giugno 2008  
Ultimo aggiornamento Assemblea dell'11 ottobre 2024

---

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI TELECOMUNICAZIONI - FONTEDIR

-

Iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1221

**Regolamento elettorale  
del  
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI TELECOMUNICAZIONI - FONTEDIR**

-----

**Articolo 1 – Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti**

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Fondo, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni dei rappresentanti degli iscritti candidati a far parte dell'Assemblea dei Delegati informando gli iscritti, la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei dirigenti del Gruppo TIM e quella di FiberCop e sue controllate, nonché gli Enti aderenti.

2. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione designa, fra i propri componenti, il Presidente del Comitato Elettorale agli effetti del successivo art. 4, provvede a fissare il giorno delle elezioni e i termini per la presentazione delle liste, per la distribuzione delle schede elettorali agli iscritti e per la ricezione dei voti espressi. La presentazione delle liste dovrà comunque avvenire entro i trenta giorni antecedenti la data prevista per le elezioni.

3. Con la medesima delibera stabilisce anche il numero di membri spettanti a ogni collegio elettorale, in proporzione agli iscritti attivi del Gruppo TIM e degli iscritti attivi di FiberCop e sue controllate, all'ultimo giorno del mese precedente all'indizione delle Elezioni, secondo il calcolo previsto dal metodo dei quozienti e dei resti di Hare descritto all'Allegato 1 al presente Regolamento.

**Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti al Fondo all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni sono indette.

2. Sono eleggibili gli iscritti che, alla data ultima di presentazione delle liste siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile per gli Amministratori delle Società per Azioni, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.

**Articolo 3 - Presentazione delle liste elettorali**

1. Decorsi quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui all'articolo 1, potranno essere depositate presso la sede del Fondo le liste dei candidati di cui ai commi successivi; a tale deposito potrà provvedere un rappresentante delle RSA dei dirigenti del Gruppo TIM e di FiberCop per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista. Il deposito potrà anche avvenire mediante spedizione via e-mail o PEC corrispondente a quella risultante nel Fondo per il presentatore di lista.

2. Concorrono alle elezioni dei Delegati in Assemblea:

- a. le liste nazionali presentate dalle RSA dei dirigenti del Gruppo TIM per il collegio spettante ai Dirigenti del Gruppo Tim;
- b. le liste nazionali presentate dalle RSA dei dirigenti di FiberCop per il collegio spettante ai Dirigenti di FiberCop;
- c. le liste sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti facenti parte dell'elettorato di cui all'articolo 2 relativi al collegio di riferimento. La lista dovrà indicare il collegio per il quale viene presentata. Sia i candidati che i sottoscrittori della lista dovranno essere elettori attivi del predetto collegio. A tal fine le firme devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia di un documento (anche aziendale) di identificazione. La firma di presentazione di più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è altresì invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

3. Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati pari al numero di eleggibili nel collegio di riferimento maggiorata di tre candidati, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, del nominativo ed eventualmente dell'Azienda da cui dipende; esse inoltre dovranno essere contrassegnate da una sigla depositata contestualmente alla presentazione. I candidati dovranno essere individuati

tra coloro che risultano iscritti al Fondo l'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette.

4. La candidatura su più liste contrassegnate da sigle differenti decade da tutte le liste; la candidatura deve essere accettata dal candidato; l'accettazione deve risultare da apposita dichiarazione del candidato stesso, anche via e-mail o PEC. Tali documenti dovranno essere depositati unitamente al deposito delle liste.

5. Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale a norma del successivo articolo 4.

6. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

#### **Articolo 4 - Comitato elettorale**

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle liste si costituisce presso la sede del FONTEDIR il Comitato Elettorale composto da:

- a. un rappresentante designato da ciascuna parte istitutiva mediante comunicazione scritta al Presidente del Fondo entro il termine di presentazione delle liste;
- b. un membro del Consiglio di Amministrazione all'uopo incaricato con la delibera di cui all'articolo 1, in qualità di Presidente.

Tali componenti saranno successivamente integrati per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, da un rappresentante per ciascuna lista presentata qualora quest'ultima risulti validamente presentata ai sensi dei successivi commi 3, 4 e 5.

2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati di lista, i componenti dell'Assemblea dei Delegati e del Collegio dei Sindaci.

3. Il Comitato Elettorale accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate; in particolare:

- a. verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla distintiva, al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;
- b. cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;
- c. cancella i nomi degli ineleggibili nonché, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

4. Nel caso di sigla distintiva confondibile con altre il Comitato Elettorale comunicherà al presentatore di lista un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l'utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata precedentemente. Analogamente il Comitato Elettorale richiederà ai relativi presentatori di lista l'integrazione, nel termine perentorio assegnato, delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi del comma precedente.

5. Decorsi i termini di cui al comma precedente le liste vengono nuovamente verificate al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

6. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore di lista ed ha effetto immediato. Contro la dichiarazione di inammissibilità i presentatori di lista possono presentare al Comitato Elettorale ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione di inammissibilità.

7. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale è definitivamente costituito ed è composto compiutamente dai membri di cui al comma 1.

8. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:

- a. riceve dal Presidente del Fondo l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto anche ai fini di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. c);

- b. sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità predisporre le schede elettorali, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6;
  - c. almeno 15 giorni prima della data delle elezioni riceve dal Fondo la comunicazione dell'avvenuto invio delle schede agli iscritti;
  - d. procede alle operazioni di scrutinio delle schede inviate per posta;
  - e. esamina e risolve – in unica istanza – eventuali casi di contestazione;
  - f. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
9. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
10. Il Comitato cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi di FONTEDIR, al Direttore Generale, alle parti istitutive ed ai presentatori di lista.

### **Articolo 5 – Modalità di votazione**

1. Ogni iscritto vota secondo le modalità stabilite dal CdA, che possono prevedere il ricorso a strumenti informatici. È ammesso il voto online. In questi ultimi casi le disposizioni successive del presente articolo e dell'articolo seguente vengono riadeguate in base alle suddette modalità. In tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, il Fondo fornirà agli iscritti di ciascun collegio la scheda elettorale corredata delle istruzioni per la votazione. Gli iscritti di FiberCop e società controllate voteranno per il collegio spettante ai Dirigenti FiberCop, tutti gli altri iscritti voteranno per il collegio spettante ai Dirigenti del Gruppo TIM.
2. Le schede elettorali, inviate dal Fondo ai sensi del precedente art. 4, comma 8, lett. c) riprodurranno, secondo l'ordine temporale di presentazione, la sigla ed i contenuti di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità e saranno vidimate da almeno due componenti del Comitato Elettorale.
3. Non è ammesso il voto di preferenza.
4. Tutta la documentazione comprendente copia delle liste, un estratto del presente Regolamento Elettorale concernente le modalità di votazione e le operazioni di scrutinio, è pubblicata nel sito internet del Fondo.
5. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio gli iscritti dovranno far pervenire le schede al Comitato Elettorale entro il settimo giorno successivo alla data delle elezioni.
6. Il voto sarà espresso contrassegnando la lista dei candidati prescelta.
7. Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista nei casi in cui l'elettore abbia apposto più segni sulla medesima lista.
8. Sono nulli i voti apposti su una scheda non predisposta dal Comitato Elettorale ovvero quando vengono apposti su due o più liste. Qualunque altro modo di espressione del voto differente da quello indicato nel presente articolo rende nulla la scheda; sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto o che non presentino alcun segno (scheda bianca).

### **Articolo 6 – Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti**

1. L'ottavo giorno lavorativo successivo a quello fissato per le elezioni, i componenti del Comitato Elettorale procedono all'apertura delle buste ed allo scrutinio delle schede o alla verifica dei risultati dell'elezione online.
2. Il Comitato Elettorale, trascorso il termine di acquisizione delle schede elettorali, provvede a redigere apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, relativo allo scrutinio delle schede nel quale saranno annotati:
- a. il numero degli iscritti aventi diritto al voto per ogni collegio;

- b. il numero degli iscritti che hanno votato per ogni collegio;
- c. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista per ogni collegio;
- d. il numero delle schede nulle e quello delle schede bianche per ogni collegio.

3. Il Comitato Elettorale, provvederà, per ogni collegio, all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:

- a. determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
- b. ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero di cui alla lettera a) utilizzando il metodo dei quozienti e dei resti di Hare di cui all'Allegato 1;
- c. individua i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista.

4. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei voti pervenuti.

5. terminate le operazioni di cui sopra, il Comitato proclama i risultati informando gli Organi di FONTEDIR, il Direttore Generale, la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei dirigenti del Gruppo TIM e quella di FiberCop.

### **Articolo 7 – Rappresentanti degli Enti aderenti**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto, gli Enti aderenti appartenenti a TIM S.p.A e FiberCop S.p.A e loro controllate designano i 15 Delegati provvedendo alla formazione di due liste ciascuna composta da un numero di candidati in proporzione al rispettivo numero di iscritti attivi al Fondo, calcolati all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni sono indette, con indicazione, per ciascuno di essi, del numero progressivo di lista, del nominativo e dell'Azienda di riferimento in rappresentanza di TIM S.p.A., di FiberCop S.p.A e delle loro Società controllate aderenti al Fondo e in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal Codice Civile per gli Amministratori delle Società per Azioni, tenendo conto dell'equilibrio tra i generi. La proporzionalità si applica secondo il calcolo previsto dal metodo dei quozienti e dei resti di Hare di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.

### **Articolo 8 – Designazione dei rappresentanti degli Enti aderenti**

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione richiede agli Enti aderenti interessati di avviare la procedura per la designazione dei propri rappresentanti e indica il termine entro il quale tale designazione deve essere formalizzata agli Organi di FONTEDIR e al Direttore Generale.

2. Entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, gli Enti appartenenti a TIM S.p.A e FiberCop S.p.A e loro controllate comunicano agli Organi di FONTEDIR e al Direttore Generale la lista dei candidati dagli stessi designati.

### **Articolo 9 – Entrata in carica dei rappresentanti degli iscritti e degli Enti aderenti**

1. Gli eletti individuati ai sensi dell'art. 6 e i rappresentanti designati dagli Enti appartenenti a TIM S.p.A e FiberCop S.p.A e loro controllate quali componenti della nuova Assemblea dei Delegati, entrano in carica dopo l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente a quello in cui avviene l'elezione.

### **Articolo 10 – Sostituzione del rappresentante degli iscritti e degli Enti aderenti**

1. Qualora nel corso del mandato un delegato eletto in rappresentanza degli iscritti cessa dalla carica si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista.

2. Il rappresentante dell'Ente appartenente a TIM S.p.A o FiberCop S.p.A e loro controllate in assemblea può essere sostituito mediante designazione di un altro rappresentante dello stesso Ente da comunicare agli Organi di FONTEDIR entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. Sarà cura degli Organi di Fontedir dare formale riscontro alla comunicazione.

### **Articolo 11 – Modifiche al regolamento elettorale**

1. Il presente Regolamento Elettorale può essere modificato dall'Assemblea di FONTEDIR, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

## Allegato 1

Il criterio scelto per determinare la regola di proporzionalità nell'attribuzione dei rappresentanti aziendali negli organi sociali è il **Metodo dei quozienti e dei resti di Hare**, il più rappresentativo tra i metodi "del quoziente e i più alti resti" per l'attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale.

La formula prevista per determinare il coefficiente Q per il quale dividere gli iscritti di ciascuna azienda è  $Q = (I/N)$  nella quale Q = quoziente di Hare, I = iscritti all'Ente di ciascuna azienda, N = numero totale dei rappresentanti aziendali; in tal modo, il risultato ottenuto dalla divisione, coincidente con la cifra intera del risultato, determinerà il numero dei propri rappresentanti.

Per completare l'assegnazione si ricorre quindi al successivo metodo dei resti più alti.

Di seguito si riporta un esempio per 4 liste e 8 seggi, in grassetto la ripartizione dei seggi assegnati

	Isritti all'Ente (I)	Numero totale Rappresentanti aziendali (N)	Rappresentanti da quota	Rappresentanti da resti	Totale Seggi
Lista Delta	36.000	0,68	0	1	<b>1</b>
Lista Gamma	84.000	1,59	1	1	<b>2</b>
Lista Beta	132.000	2,50	2		<b>2</b>
Lista Alfa	171.000	3,23	3		<b>3</b>
	423.000				
<b>Quoziente di Hare</b>	<b>52.875</b>				